

L'ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

La rimessa a norma delle apparecchiature utilizzate nei trattamenti estetici riguarda solamente quelle che, comprese nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto, non rispondono più alle disposizioni vigenti, in particolare, quelle contenute nelle schede tecniche dell'allegato 2 dello stesso Decreto.

Se l'apparecchiatura utilizzata non è compresa nell'elenco dell'allegato 1 il problema del suo eventuale adeguamento non sussiste perché la stessa è illegale.

E' importante comprendere che le apparecchiature o sono a norma o non lo sono; perciò espressioni come: quasi a norma, per lo più a norma, poco a norma etc sono prive di significato.

L'adeguamento, ancorché motivato dall'obbligo di corrispondere alle norme, è finalizzato a conseguire un più elevato livello di sicurezza nell'impiego delle apparecchiature utilizzate nel settore dell'estetica professionale, essendo la tutela della salute l'esigenza principale perseguita dalle autorità nell'emanare il Decreto. Complessivamente il processo di adeguamento di un'apparecchiatura implica valutazioni di tipo gestionale, tecnico e giuridico-legale.

I soggetti maggiormente coinvolti sono l'utilizzatore dell'apparecchiatura e cioè il titolare dell'attività estetica e il fabbricante della stessa.

Il primo passo che dovrebbe compiere l'operatore in possesso di apparecchiature prodotte e acquistate prima della pubblicazione del Decreto n. 110 consiste nell'accertare se quelle possedute sono o non sono conformi alle disposizioni vigenti.

Potrebbero essere regolari qualora il fabbricante, a conoscenza dei contenuti tecnici del decreto in via di approvazione, avesse deciso di anticipare la conformità delle apparecchiature alla norma "in itinere".

Oppure potrebbero non esserlo per i più diversi motivi, benché commercializzate di recente.

Ad esempio, il fabbricante può aver ritenuto azzardato e controproducente modificare i suoi prodotti valutando poco probabile l'emanazione del decreto vent'anni dopo la pubblicazione della legge n. 1 del 1990.

In un sistema economico organizzato ideale, il fabbricante, che si presume conservi la lista delle attrezzature fornite a ciascuno dei suoi clienti e delle quali conosce perfettamente le caratteristiche tecniche, dovrebbe contattare i singoli operatori comunicando a ciascuno quali apparecchiature da lui fornite sono in regola con le attuali norme e quali non lo sono.

Inoltre egli potrebbe offrire la sua disponibilità a rimettere ad adeguare le apparecchiature di sua produzione che ne hanno bisogno indicando, costi, tempi, garanzia, certificazioni etc.

E' auspicabile che quanto appena descritto possa verificarsi nella maggior parte dei casi.

Quando ciò non accade, l'estetista che voglia soltanto conoscere preventivamente la rispondenza alle norme delle apparecchiature utilizzate al fine di decidere sul loro adeguamento, può contattare direttamente il fabbricante o il suo mandatario preferibilmente in forma scritta (cfr. facsimile a pag 50) oppure può rivolgersi a soggetti diversi purché in possesso di: conoscenze, qualificazione, esperienza e strumentazione necessarie.

In quest'ultimo caso è evidente quanto sia importante l'immediata disponibilità del manuale d'istruzione e d'uso delle singole apparecchiature dove sono riportate le caratteristiche tecniche delle stesse.

Quando il fabbricante o il suo mandatario non sono più rintracciabili, ad esempio, perché l'azienda produttrice è fallita o ha terminato l'attività, è sempre possibile verificare la conformità delle apparecchiature alle disposizioni in vigore rivolgendosi a strutture tecniche idonee ma l'adeguamento diviene problematico e complesso per le ragioni illustrate nel seguito.

Quando la verifica di conformità e l'intervento tecnico di adeguamento viene effettuato dal fabbricante, a prescindere da valutazioni sulla congruità dell'intera operazione, si può ragionevolmente affermare che la soluzione adottata per rimettere a norma le apparecchiature è quella più semplice e affidabile.

Il fabbricante conosce in modo approfondito e dettagliato le apparecchiature da lui prodotte avendone predisposto il fascicolo tecnico, assunto la responsabilità derivante dalla dichiarazione di conformità e provveduto ad apporre il marchio CE sull'apparecchiatura che ha anche il marchio della sua azienda.

Egli sa perfettamente quali sono i parametri e le caratteristiche, che devono essere modificati ai fini dell'adeguamento anche se questi sono cambiati con l'utilizzazione dell'apparecchiatura. Egli possiede parti di ricambio o sostitutive originali e verificate. Inoltre è molto probabile che, proprio per svolgere in modo efficiente e uniforme tale attività, abbia elaborato dei protocolli di verifica nonché definito le determinazioni e le prove necessarie a dimostrare la piena rispondenza dell'apparecchiatura alle norme in vigore.

Il fabbricante che adegui un'apparecchiatura da lui prodotta e immessa sul mercato può e deve adeguare il fascicolo tecnico della stessa, integrare e modificare il manuale di istruzioni e d'uso senza con ciò dover necessariamente procedere a una nuova marcatura CE.

Egli può e deve garantire che l'apparecchiatura sulla quale ha effettuato l'operazione di adeguamento soddisfa integralmente le norme ad essa applicabili comprese quelle riportate nella specifica scheda tecnica di cui all'allegato 2 del Decreto.

Esistono certamente diverse aziende e laboratori tecnicamente in grado di adeguare le apparecchiature prodotte da altri e non più in regola. Questa possibilità alternativa è percorribile soltanto a fronte di una specifica autorizzazione e delega del fabbricante che si assuma la responsabilità dell'intervento eseguito dai soggetti da lui autorizzati completando l'opera, ove necessario.

Anche in questo caso la garanzia dell'adeguamento deve essere data da chi ha apposto il marchio CE sull'apparecchiatura, cioè, il fabbricante.

Nei casi in cui il fabbricante non è più rintracciabile il soggetto in possesso dei requisiti tecnici che fosse disponibile all'adeguamento lo può effettuare soltanto se contestualmente procede ad una nuova marcatura CE. Legalmente ciò equivale a dichiarare di essere il costruttore e ad assumerne gli obblighi e le responsabilità.

ULTERIORI SUGGERIMENTI

Al di là delle mere prescrizioni normative, si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti per orientare la scelta di un' apparecchiatura di qualità, intendendo con questo termine non tanto le performance, le dimensioni o la bellezza, ma le caratteristiche costruttive e di sicurezza, il rispetto della normativa vigente, il mantenimento della funzionalità durante il periodo di utilizzo.

Innanzitutto, prima di procedere all'acquisto di un'apparecchiatura è opportuno richiederne il manuale d'uso e manutenzione e visionarlo attentamente.

Il Manuale di uso e manutenzione deve prevedere dei capitoli obbligatori, tra i quali i maggiormente importanti sono i seguenti :

- IDENTIFICATIVO DELL'APPARECCHIO
- CARATTERISTICHE TECNICHE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- RACCOMANDAZIONI GENERALI E PER LA SICUREZZA
- RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE SPECIFICHE
- MODALITA' D'IMPIEGO
- PROGRAMMAZIONE
- MANUTENZIONE
- DESCRIZIONE GRAFICA

E' consigliabile inoltre:

- ✓ Richiedere l'elenco dei centri di assistenza tecnica autorizzati sul territorio nazionale ed individuare un tempo massimo tra la chiamata e l'esecuzione dell'intervento tecnico, orientativamente identificabile in massimo quattro giorni.
- ✓ Richiedere se l'azienda prevede forme gratuite di estensione di garanzia allo scadere della garanzia legale.
- ✓ Concordare uno schema di manutenzione programmata con relativi costi.
- ✓ Informarsi circa eventuali sistemi di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento installati dal fabbricante.
- ✓ Richiedere la disponibilità di un breve corso di formazione all'utilizzo, anche con riferimento alle apparecchiature per le quale non è previsto l'obbligo.
- ✓ Verificare che il materiale informativo relativo all'apparecchiatura ed eventualmente esposto all'interno del centro estetico non rechi messaggi di pubblicità ingannevole che esponano l'estetista a rischi di denuncia per abuso della professione medica.
- ✓ RIMUOVERE DAI LOCALI RISERVATI AI TRATTAMENTI ESTETICI LE APPARECCHIATURE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO 110/2011.

Spett.le AZIENDA

.....
.....

IL/LA SOTTOSCRITTO/A TITOLARE DEL CENTRO
ESTETICO CON SEDE IN
..... VIA N.....
TEL. CELL.

Visto l'entrata del Decreto Legislativo n. 110/2011 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista" che ha definito le caratteristiche delle apparecchiature disponibili all'uso dei centri estetici e l'obbligatorietà della messa a norma da parte dei fabbricanti,

C H I E D E

la verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto sopra citato e l'eventuale messa a norma delle seguenti apparecchiature:

MODELLO

MATRICOLAANNO DI RIFERIMENTO

MODELLO

MATRICOLAANNO DI RIFERIMENTO

MODELLO

MATRICOLAANNO DI RIFERIMENTO

Si chiede inoltre un preventivo costi, per adempiere a tale obbligo legislativo.

In attesa di un Vostro riscontro, inviamo cordiali saluti

.....,li

Firma: _____